

**Regolamenti delle Comunità Europee n. 1408/71 e n. 574/72 - Decisione n. 116 del 15 dicembre 1982 relativa alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza**

INAIL

Circolare 22 marzo 1984, n. 22

Al fine di semplificare le procedure amministrative per la concessione delle prestazioni citate in oggetto, la Commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con decisione n. 116 del 15 dicembre 1982 (all. n.1), ha eliminato l'obbligo della preventiva comunicazione all'Istituzione straniera competente nei casi in cui il costo presunto delle prestazioni stesse sia inferiore a L. 590.000.

Pertanto, le disposizioni contenute al punto 2) della circolare n. 83/1974 sono integralmente sostituite dalle presenti con decorrenza dal 1° gennaio 1983:

**Protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza.**

Al ricevimento della domanda di prestazioni in natura rientranti tra quelle elencate nella decisione n. 116, la Sede dovrà anzitutto accertare che il lavoratore abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (form. E/123 o altro analogo documento rilasciato dall'Istituzione estera competente). In mancanza di tale documentazione la Sede la richiederà con il form. E/107 e, nel frattempo, si asterrà dall'erogare le prestazioni richieste.

Successivamente la Sede dovrà acquisire il parere medico relativo all'erogazione della prestazione richiesta e, ove esso sia positivo, il preventivo nel quale verrà specificato il prevedibile costo della prestazione stessa.

Qualora il costo presunto delle prestazioni sia inferiore a L. 590.000 la Sede provvederà immediatamente all'erogazione delle prestazioni medesime.

Se il costo presunto delle prestazioni richieste supera le 590.000 lire, la Sede dovrà avvertire l'istituzione competente della decisione relativa alla concessione delle prestazioni inviando il form. E/114 "Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc." unitamente al parere medico; il costo presunto delle prestazioni andrà indicato nel formulario al punto 5.3. o - nei vecchi formulari ove non è prevista l'indicazione del costo - inserendo alla fine del punto 7.2. una apposita nota dattiloscritta. Copia del form. E/114 dovrà essere trasmessa a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

L'istituzione competente può notificare la propria opposizione all'erogazione delle prestazioni in parola facendo pervenire alla Sede, entro 15 giorni dalla data di invio del form. E/114, il suo motivato rifiuto; la Sede concederà le prestazioni ove non abbia ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto.

Ove si tratti di una istituzione competente del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, non occorre compilare il formulario ma dovrà soltanto essere osservata la procedura per il recupero delle spese sostenute; parimenti nessuna comunicazione dovrà essere effettuata alle istituzioni estere competenti qualora il lavoratore sia stato formalmente autorizzato dalle stesse a recarsi in Italia per ricevere le prestazioni appropriate al suo stato.

In ogni caso, peraltro, la Sede dovrà provvedere all'erogazione immediata delle prestazioni ove ricorrano gli estremi dell'urgenza assoluta, cioè nelle ipotesi in cui l'erogazione delle prestazioni stesse non possa essere differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute del lavoratore; qualora una delle prestazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1. della decisione n.116 sia incidentalmente rotta o deteriorata, per stabilire l'urgenza assoluta basterà giustificare la necessità della sostituzione del presidio.

Ricorrendo l'urgenza di cui sopra, se il costo delle prestazioni supera le 590.000 lire, erogate le prestazioni stesse la Sede dovrà senza indugio trasmettere all'Istituzione estera competente il form. E/114, corredato del parere medico, a titolo di mera informazione.

Dopo la concessione della prestazione, la Sede trasmetterà a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, per l'inoltro all'Istituzione estera competente

- a) il parere medico relativo all'erogazione della prestazione;
- b) la relazione medica di collaudo;
- c) la dichiarazione di gradimento;
- d) il form. E/125 - redatto nella lingua straniera e, in duplice copia, in lingua italiana - in cui sia indicato anche il compenso per il medico dell'Istituto che ha emesso il parere di cui al punto a).

ALLEGATO N. 1

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA SICUREZZA  
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 116 del 15 dicembre 1982  
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 20.7.83)

**relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza assoluta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72.**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA SICUREZZA  
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#) e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 20 del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#),

visto l'articolo 17, paragrafo 7, e l'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE), n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981, considerando la necessità di determinare le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#),

deliberando nei modi stabiliti dal paragrafo 3, dell'articolo 80, del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#),

DECIDE:

1. Le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6, del [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) sono le prestazioni previste dalla legislazione del luogo di residenza o di dimora, la cui concessione, in virtù della legislazione stessa, è subordinata alla preventiva autorizzazione della istituzione che applica detta legislazione.

2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, prima frase, e 60, paragrafo 6, prima frase, del [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#), istituzione del luogo di residenza o di dimora, che rilascia un'autorizzazione preventiva alla concessione di una prestazione in natura, avverte l'istituzione competente della sua decisione (in particolare mediante il formulario E 114) nel caso in cui:

2.1 La prestazione è compresa nella lista seguente:

- a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, e gli accessori e gli attrezzi necessari;
- b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);
- c) protesi mascellari e facciali, parrucche;
- d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
- e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici;
- f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale;
- g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi;
- h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti;
- i) cure;
- j) soggiorno e trattamento medico:
  - in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc) o centro elioterapico;
  - in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) dell'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni;

- k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale;
- l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del corso risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k);

2.2. Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sotto indicato:

- a) 20.000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga;
- b) 3.600 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza danese;
- c) 1.000 DM, per l'istituzione del luogo di residenza tedesca;
- d) 29.300 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza greca;
- e) 2.900 FF, per l'istituzione del luogo di residenza francese;
- f) 300 œ IRL, per l'istituzione del luogo di residenza irlandese;
- g) 590.000 Lit, per l'istituzione del luogo di residenza italiana;
- h) 20.000 FI, per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese;
- i) 1.100 FI, per l'istituzione del luogo di residenza olandese;
- j) 240 œ, per l'istituzione del luogo di residenza Regno Unito.

Non è necessario avvertire l'istituzione competente conformemente al paragrafo 2, nei casi:

- a) di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#);
- b) di rimborso su base forfettaria;
- c) di rinuncia al rimborso delle spese;
- d) in cui l'istituzione competente è un'istituzione del Regno Unito.

4. Sono casi d'urgenza ai sensi dell'articolo 20 del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#) e casi d'urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#), quelli nei quali l'erogazione di una qualunque delle prestazioni previste al paragrafo 1 della presente decisione non può essere differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute dell'interessato. Nel caso in cui una delle prestazioni previste nelle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1 della presente decisione sia incidentalmente rotta o deteriorata, per stabilire l'urgenza assoluta basta giustificare la necessità della sostituzione della fornitura in questione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 a 4 della presente decisione sono applicabili:

- ai casi previsti dagli articoli 19, 22, dall'articolo 23, paragrafi 1 e 3 i), dall'articolo 31, paragrafo a), dall'articolo 52, paragrafo a) e dall'articolo 55, paragrafo 1; del [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#), nonché dall'articolo 17, paragrafo 7, dall'articolo 20, paragrafo 5, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 22, paragrafi 2 e 5, dall'articolo 23, dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 27, dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 60, paragrafo 6, dall'articolo 62, paragrafo 7 e dall'articolo 63, paragrafi 2 e 3 del [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#).

6. La precedente decisione, che sostituisce la decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 1983.